

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 dicembre 2016, n. 107
Art. 10, comma 1, punto 2 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.. Voltura dell'autorizzazione all'esercizio in capo alla "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata "Nuova Dimensione", sita nel Comune di Foggia alla Via Motta di Regina, a seguito di affitto ramo di azienda dalla "Futura Società Cooperativa Sociale" di Monteleone di Puglia (FG).

Il Dirigente della Sezione

- **Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
- **Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
- **Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- **Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
- **Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

in Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 1 la "CRAP", struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse e che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

L'art. 3, comma 1, lettera c), punto 4) della L.R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. ha disposto che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, *"provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza e di accreditamento delle strutture sanitarie."*

L'art. 8 della medesima L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede inoltre:

- ai commi 1 e 2, che *"tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune"* e che *"Alla domanda deve essere allegato il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente"*;
- al comma 3, che *"alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1."*, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;

- ai commi 5 e 6, rispettivamente, che: *“La Regione e il Comune, avvalendosi del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), e successive modificazioni, (a2) nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione, ove prevista. L’accertamento da parte del Dipartimento di prevenzione deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione.”;*

e che *“Completato l’iter istruttorio, il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al Comune interessato, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria entro sessanta giorni dalla data di notifica degli accertamenti di cui al comma 5, fatta salva l’interruzione dei termini effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni.”.*

Con nota del 12/05/2016 trasmessa con PEC i Presidenti della “Anteo Cooperativa Sociale Onlus” di Biella e della “Società Cooperativa Sociale Futura” hanno comunicato alla Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), al Direttore Generale della ASL FG e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento Salute Mentale (DSM) della ASL FG *“che in data 11 maggio 2016, così come previsto dall’accordo tra Anteo Cooperativa Sociale ONLUS e “Futura” Società Cooperativa Sociale, è stato sottoscritto in Biella, con atto del notaio dott. Carlo Scola, di cui alleghiamo certificato notarile, il contratto di affitto dei seguenti rami d’azienda:*

- (...)
- *Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) “NUOVA DIMENSIONE” via Motta di Regina Foggia;*
- (...)

Tanto è avvenuto a seguito di regolare trattativa sindacale per la cessione dei rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 47 L. 428/90, condizione necessaria al perfezionamento dell’operazione.

L’efficacia dell’atto di affitto è condizionato al trasferimento degli accreditamenti e/o autorizzazioni in capo ad Anteo Cooperativa Sociale Onlus, che consentirà l’effettivo passaggio di gestione delle succitate strutture e del personale dipendente.

Per tali ragioni:

inoltriamo formale richiesta alla Regione Puglia di autorizzazione al trasferimento degli accreditamenti e/o delle autorizzazioni all’esercizio, ai sensi dell’attuale normativa vigente in materia, delle strutture riabilitative psichiatriche in argomento, da “Futura” Società Cooperativa Sociale ad Anteo Cooperativa Sociale Onlus. (...).”.

Con PEC del 18/05/2016 il Presidente della “Anteo Cooperativa Sociale Onlus” ha trasmesso, ad integrazione della citata nota PEC del 12/05/2016, la seguente documentazione:

- copia atto notarile di fitto, del 11.05.2016, n. 98322/15332 di repertorio;
- certificato della Camera di Commercio di Biella;
- certificazione antimafia, redatta ai sensi di legge.

Con nota prot. n. A00_151/6452 del 24/06/2016 la Sezione PAOSA, tra l’altro, *“nelle more della trasmissione, da parte del legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Futura”, del provvedimento comunale di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della struttura nella sede di Via Motta di Regina, nonché del riscontro del Comune di Foggia in ordine al perfezionamento del procedimento relativo all’agibilità della struttura”, ha invitato “il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG ad effettuare apposito sopralluogo presso la sede della struttura sita in Foggia alla Via Motta di Regina – Villaggio Artigiani, finalizzato alla verifica dell’avvenuta rimozione delle carenze già rilevate in ordine ai requisiti strutturali ed al possesso dei requisiti minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 per la tipologia di struttura “Comunità Riabilitativa*

Assistenziale Psichiatrica”.”.

Considerato che:

- l'art. 10, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dispone che *“L'autorizzazione non è trasmissibile a un soggetto diverso da quello autorizzato fatte salve le seguenti ipotesi, fermo restando il possesso dei requisiti, con le conseguenti modifiche autorizzative:*

(...)

2ter) atti dispositivi dell'intero ramo d'azienda previa notifica alla amministrazione e subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi

(...);”;

- ai sensi del sopra riportato art. 10, comma 1, punto 2 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio di ciascuna struttura è trasmissibile al soggetto cui è stata concessa in affitto subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi;

con nota prot. n. A00_151/6989 dell'08/07/2016 trasmessa, tra gli altri, al legale rappresentante della Cooperativa “Anteo”, la Sezione PAOSA ha precisato, tra l'altro, che:

“ (...)

- *per quanto riguarda la CRAP “NUOVA DIMENSIONE”, sita alla via Motta di Regina in Foggia, la suddetta permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al soggetto cessionario (“Anteo Cooperativa Sociale Onlus”) potrà essere accertata solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento nella suddetta sede in capo alla “Società Cooperativa Sociale Futura”, come rappresentato da questa Sezione con nota prot. n. A00_151/6452 del 24/06/2016 (...);*
- *come già rappresentato con nota prot. n. AOO_151/22211 dell'11/11/2015 di questa Sezione, la suddetta CRAP “NUOVA DIMENSIONE”, attualmente priva di autorizzazione all'esercizio nella attuale sede di Foggia – Via Motta di Regina, non è in possesso di accreditamento istituzionale, per cui potrà essere trasferita in capo all' “Anteo Cooperativa Sociale Onlus” solo l'autorizzazione all'esercizio;”.*

Con nota prot. n. 75946 del 01/08/2016 il Dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Foggia, *“in relazione all'Attestazione di Agibilità prodotta da Casullo Angelo in qualità di Legale Rappresentante della Coop. Soc. “Futura” (...), ha comunicato alla Sezione PAOSA che “(...) l'Attestazione di Agibilità sopra menzionata oggetto della vostra richiesta risulta perfezionata e dalla quale si evince che la destinazione dei locali siti in Via Motta della Regina in Foggia è “studio con alloggi abitativi di struttura socio sanitaria” in catasto al Foglio 97 p.lla 1129 sub. 35 categoria A/10.”.*

Con atto prot. n. 87556 del 05/08/2016 il Dirigente del SUAP del Comune di Foggia ha autorizzato *“La realizzazione per trasferimento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. A), punto 3.3 e dell'art. 7 della L.R. n°8/2004 e s.m.e.i. della CRAP “NUOVA DIMENSIONE” dalla Via Napoli km. 2,800 in Foggia alla Via Motta di Regina in Foggia, nell'ambito del medesimo comune, presentata dalla Soc. coop. Sociale “FUTURA” di Monteleone di Puglia.”.*

Con nota prot. n. 0102838/18/11/2016 ASL_FG/N_41/P a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, *“si da atto che:*

- *dall'esito del sopralluogo eseguito in data 27.10.2016 è stato accertato che presso la sede della struttura in oggetto sono state rimosse le carenze già rilevate in ordine ai requisiti strutturali ed al possesso dei requisiti previsti da regolamento regionale n. 3/2005 per la tipologia di struttura “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica”*
- *dalla documentazione acquisita,*
la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) “Nuova Dimensione” sita nel Comune di Foggia alla via Motta della Regina è in possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di esercizio previsti

dal regolamento Regionale n°3/2005 e dalla L.R. n°8/2004 e s.m.

Si dà atto, altresì, che il responsabile sanitario è il Dott. Daniele MARASCO nato a Foggia il 21.05.1974, specializzato in Psichiatria e Psicoterapia presso l'Università degli Studi di Foggia in data 18.10.2016."

Successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 94 del 25/11/2016, questa Sezione ha rilasciato alla Società Cooperativa Sociale "Futura" di Monteleone di Puglia (FG) l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento nella sede di Foggia – Via Motta di Regina della CRAP con n. 14 posti letto denominata "Nuova Dimensione", il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Daniele Marasco, nato a Foggia il 21.05.1974 e specializzato in Psichiatria e Psicoterapia.

Pertanto, ai fini della voltura dell'autorizzazione all'esercizio in capo alla "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella, con nota prot. n. A00_151/11573 del 28/11/2016 la scrivente Sezione ha invitato il legale rappresentante della suddetta Cooperativa ad integrare la documentazione già trasmessa con:

- autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Anteo, circa il possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 per l'autorizzazione all'esercizio;
- autocertificazione circa la permanenza nell'organico della CRAP "Nuova Dimensione" del medesimo personale in servizio alla data della trasmissione degli esiti della verifica eseguita a seguito dell'incarico del servizio PAOSA prot. n. A00_151/12876 del 02/03/2015 (nota prot. n. 0102838 ASL_FG/N_41/P del 18/11/2016 a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG), nonché elenco del personale in organico redatto in forma di autocertificazione;
- autocertificazione relativa all'assenza di condanne penali e carichi pendenti, con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità.

Con nota trasmessa a mezzo PEC il 28/11/2016 il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus", "facendo seguito alla nota PEC del 12/05/2016 nella quale i Presidenti della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella e della "Futura Società Cooperativa Sociale", comunicavano ai soggetti in indirizzo la sottoscrizione di atto notarile per il contratto di affitto dei rami di azienda della "Futura", ha inoltrato a questa Sezione "FORMALE ISTANZA per il trasferimento della autorizzazione all'esercizio della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) "Nuova Dimensione", sita in Via Motta della Regina in Foggia, dalla "Futura" Società Cooperativa Sociale di Monteleone di Puglia alla "Anteo" Cooperativa Sociale Onlus di Biella", comprensiva di autocertificazione circa "il mantenimento, nessuno escluso, di TUTTI I REQUISITI DI CARATTERE STRUTTURALE, ORGANIZZATIVO E TECNOLOGICO previsti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente in materia, per la CRAP "Nuova Dimensione" di Foggia, peraltro già accertati per conto della "Futura" Società Cooperativa Sociale nella scorsa settimana dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, con esito favorevole, autocertificando, altresì, che nessuna variazione degli stessi dopo detta verifica è stata tutt'oggi posta in essere da Anteo."

Con nota trasmessa a mezzo PEC il 01/12/2016 il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" ha trasmesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con cui ha dichiarato "la permanenza nell'organico della CRAP "Nuova Dimensione" del medesimo personale in servizio alla data della trasmissione degli esiti della verifica eseguita a seguito dell'incarico del servizio PAOSA prot. n. A00_151/12876 del 02/03/2015 (nota prot. n. 0102838 ASL_FG/N_41/P del 18/11/2016 a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, così come analiticamente di seguito specificato", allegandovi l'elenco del personale in organico, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza di condanne penali e carichi pendenti.

Per quanto sopra, si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 2 ter della L.R. n. 8/2004

e s.m.i., a seguito di affitto di ramo di azienda dalla "Futura Società Cooperativa Sociale" di Monteleone di Puglia (FG), la voltura dell'autorizzazione all'esercizio in capo alla "Anteo Cooperativa Sociale ONLUS" di Biella, il cui Legale Rappresentante è Luca Tempia Valenta, di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata "Nuova Dimensione", sita nel Comune di Foggia alla Via Motta della Regina ed il cui Responsabile Sanitario è il Dr. Daniele Marasco, nato a Foggia il 21.05.1974 e specializzato in Psichiatria e Psicoterapia, con la precisazione che:

- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che *"fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (...)";*

e con la prescrizione che il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale ONLUS" di Biella dovrà comunicare a questa Sezione qualsiasi modifica concernente l'assetto della titolarità dell'azienda affittata, ed in particolare, rescissione o risoluzione del contratto di affitto di azienda, proroga del termine di efficacia dell'affitto, acquisto dell'azienda.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile della Sezione strategie e governo dell'offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 2 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., a seguito di affitto di ramo di azienda dalla "Futura Società Cooperativa Sociale" di Monteleone di Puglia (FG), la voltura dell'autorizzazione all'esercizio in capo alla "Anteo Cooperativa Sociale ONLUS" di Biella, il cui Legale Rappresen-

tante è Luca Tempia Valenta, di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata "Nuova Dimensione", sita nel Comune di Foggia alla Via Motta della Regina ed il cui Responsabile Sanitario è il Dr. Daniele Marasco, nato a Foggia il 21.05.1974 e specializzato in Psichiatria e Psicoterapia, con la precisazione che:

- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che *"fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (...)"*; e con la prescrizione che il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale ONLUS" di Biella dovrà comunicare a questa Sezione qualsiasi modifica concernente l'assetto della titolarità dell'azienda affittata, ed in particolare, rescissione o risoluzione del contratto di affitto di azienda, proroga del termine di efficacia dell'affitto, acquisto dell'azienda;

• di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale ONLUS" di Biella;
- al Legale Rappresentante della "Futura Società Cooperativa Sociale" di Monteleone di Puglia (FG);
- al Direttore Generale dell'ASL FG;
- al Direttore del DSM ASL FG;
- al Sindaco del Comune di Foggia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale Psichiatria Dipendenze Patologiche della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

Giovanni Campobasso